



**COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE**

*Città Patrimonio dell' Umanità*

*World Heritage List Unesco*



\* \* \*

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE  
L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI  
per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi**

Approvato con deliberazione di C.C. n°21 del 25/02/2016  
Modificato con deliberazione di C.C. n° 8 del 29.01.2021

## **Art. 1- Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche tecnico-costruttive, formali e dimensionali dei *chioschi* installati su suolo pubblico, individua il numero e le possibili ubicazioni, fissa i criteri per il loro inserimento ottimale nell'ambito del territorio comunale, definisce le modalità per il rilascio della specifica autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e la procedura per il conseguimento del titolo edilizio specifico necessario per l'installazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano a :

- 1) *Chioschi per servizi di interesse collettivo*: installati dall'Amministrazione comunale o da Enti pubblici con funzioni di biglietteria, informazione e promozione turistica e del territorio, .....
- 2) *Chioschi privati con finalità commerciali*: Chioschi per la preparazione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, per la vendita al dettaglio di prodotti confezionati alimentari e non, di libri, riviste e giornali, di fiori e piante, di frutta e verdura, di souvenir e di prodotti di artigianato locale, di giocattoli, prodotti audiovisivi, di arredamento, articoli sportivi .....
- 3) *Casette dell'acqua*: il presente regolamento trova applicazione per quanto compatibile per la realizzazione del manufatto e per l'individuazione delle aree di installazione.

## **Art. 2- Definizione e tipologie di "CHIOSCO"**

Per "*Chiosco*" si intende un esercizio commerciale isolato, con struttura precaria (di norma prefabbricata), di dimensioni modeste, appoggiato e non fissato in modo permanente su suolo pubblico e finalizzato alla vendita di prodotti confezionati alimentari e non e alla preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Il chiosco si definisce "*Stagionale o temporaneo*" quando l'autorizzazione ha una durata complessiva inferiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare e "*Permanente o pluriennale*" in caso contrario.

## **Art. 3-Tipologia dei siti e criteri di localizzazione.**

I chioschi dovranno essere collocati, ad eccezione dei chioschi per servizi di interesse collettivo, nelle aree individuate dagli stralci planimetrici allegati al presente regolamento e di seguito elencate:

<b>Localizzazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Note</b>
Via delle Antichità (Teatro Greco)	Preparazione,somministrazione e vendita di alimenti e bevande e/o vendita souvenirs artigianali	
Villa Comunale	Preparazione,somministrazione e vendita di alimenti e bevande	già assegnato
Piazza Marconi	Preparazione,somministrazione e vendita di alimenti e bevande	già assegnato
Piano Acre	Preparazione,somministrazione e vendita di alimenti e bevande	
	Casetta dell'acqua	
Area Sportiva Via Campailla	Preparazione,somministrazione e vendita di alimenti e bevande	

Localizzazione	Tipologia	Note
Piazzale ingresso Cimitero monumentale	Vendita di fiori	già assegnato
	Vendita di fiori	già assegnato
	Vendita di fiori	già assegnato
Ingresso laterale Cimitero (Vecchio Ampliamento)	Vendita di fiori	
Piazzale dietro Posta	Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e/o vendita souvenirs artigianali	
	Info-point	
Piazza Italiani d'Australia	Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e/o vendita souvenirs artigianali	
	Casetta dell'acqua	
Largo Speranza	Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti	
Panoramica (area ex tiro a piattello)	Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande	
L.go Sen. Italia e dietro Piazzale Poste	Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e/o vendita souvenirs artigianali	

L'installazione del chiosco su area pubblica dovrà tenere conto delle esigenze ambientali e di decoro, di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale, di fruibilità dell'area, di igiene, sicurezza e quiete pubblica.

Il chiosco dovrà essere posizionato nel rispetto di tutte le norme del Nuovo Codice della strada e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo diretto o indiretto, non limitare la visibilità stradale, non interferire con attraversamenti pedonali, con le strutture per il superamento delle barriere architettoniche e con le uscite di sicurezza. Non dovrà coprire botole, tombini, caditoie, pozzetti di ispezione delle reti di sottoservizi stradali (rete idrica, fognaria, gas, linea elettrica ..... ) con strutture o attrezzature fisse e/o difficilmente smontabili o occultare la segnaletica orizzontale e verticale.

E' vietata l'installazione di chioschi su banchine delimitanti strade ad intenso traffico veicolare. Il posteggio su banchine, marciapiedi e slarghi può avvenire solo ad una distanza adeguata dalla carreggiata veicolare e avere dimensioni adeguate allo spazio disponibile per il corretto inserimento. Il chiosco potrà occupare banchine e marciapiedi per una profondità massima pari a metà della loro larghezza e garantendo, in ogni caso, una porzione residua adeguata al passaggio di pedoni e diversamente abili ( mt. 2,00) nel rispetto del Nuovo Codice della strada e delle normative per il superamento delle barriere architettoniche.

La collocazione su carreggiata dovrà essere tale da occupare una profondità inferiore ad 1/3 della sua larghezza e dovrà lasciare libera una fascia larga almeno mt. 3,00 in modo tale da consentire il transito dei mezzi di servizio e di soccorso.

La distanza da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, analizzata caso per caso in relazione alla conformazione dei luoghi, dovrà essere, in ogni caso, superiore a mt. 10,00.

L'installazione di chioschi su aree a verde pubblico è consentita solo per una porzione dell'area ed è subordinata al progetto di riqualificazione e miglioramento qualitativo dell'area stessa e all'impegnativa scritta da parte del titolare al mantenimento in ottimo stato e alla manutenzione della stessa per tutta la durata della concessione.

E' vietato il posteggio in aree già occupate da dehors o da attività commerciali, anche se stagionali, installate e allestite su suolo pubblico.

I chioschi destinati alla vendita di giornali e riviste, autorizzati in via esclusiva, verranno individuati a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n° 170 del 24/04/2001.

Le spese di sistemazione, allestimento ed adeguamento dell'area interessata dall'attività, di installazione, di conduzione (contratti, allacci idrici, fognari, elettrici, sistemi antincendio...), di arredo (sedili, cestini portarifiuti...) e di manutenzione e pulizia dell'area circostante e delle eventuali aree a verde (sgombero, stralcio dell'erba, potatura, annaffiatura....) sono a totale carico del richiedente.

I chioschi devono essere conformi alle norme urbanistiche e igienico sanitarie e non in contrasto con i vincoli ambientali, architettonici e paesaggistici.

Il progetto del chiosco dovrà tenere conto del contesto ambientale ed architettonico in cui si colloca, della pavimentazione, degli elementi di arredo e della vegetazione già presente nell'area interessata.

Il chiosco installato su area già pavimentata dovrà mantenere la pavimentazione esistente o in alternativa essere dotato di idonea pedana pavimentata poggiata sulla stessa progettata e realizzata in modo tale da non arrecare danno alla pavimentazione esistente né in fase di installazione né in quella di rimozione della stessa. Il ripristino e la manutenzione della pavimentazione esistente ove danneggiata sarà a totale carico del titolare della concessione.

In aree prive di pavimentazione il progetto di chiosco dovrà prevedere, a spese del concessionario, la sistemazione della superficie di posa della struttura, di un'area di mt. 2,00 circostante il chiosco e dell'eventuale area da allestire a dehors.

La superficie della piattaforma (in cls) o della pedana (in legno) di base per il rialzamento e/o livellamento del piano di calpestio, ove necessaria, deve essere contenuta entro le pareti perimetrali del chiosco in modo tale da non risultare visibile all'esterno e può avere altezza massima di 30 cm.

Il chiosco posizionato in prossimità di alberi, arbusti o siepi dovrà prevedere una adeguata distanza dagli stessi, non inferiore ai mt. 1,50, al fine di garantire la manutenzione e la potatura degli stessi.

E' vietata l'installazione di chioschi in aree ove non sia possibile, ove necessario, l'allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale, alla rete fognaria pubblica e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

#### ***Art. 4- Prescrizioni tecniche***

L'inserimento ottimale del chiosco nel contesto urbano, architettonico e ambientale in cui si colloca è subordinato alla corretta progettazione strutturale, formale, materica e cromatica di tutti gli elementi costruttivi e di arredo che costituiscono il manufatto stesso.

I chioschi dovranno essere progettati nel rispetto delle Prescrizioni Tecniche previste dal presente regolamento e dovranno occupare un'area proporzionata ed adeguata allo spazio disponibile per l'inserimento.

La loro superficie coperta massima, misurata mediante la proiezione del perimetro esterno sul terreno di base, ad eccezione degli eventuali aggetti della copertura, non può essere superiore ai mq. 20,00 per i chioschi per la preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, ai mq 3 per le cassette dell'acqua e ai mq. 10 per tutte le altre categorie di vendita.

Detta superficie deve comprendere, ove necessario, oltre alle aree destinate alla preparazione, esposizione, vendita e conservazione dei prodotti, anche eventuali locali tecnici e di deposito, l'eventuale servizio igienico privato per l'operatore (non obbligatorio), tende, tettoie ed altre eventuali strutture fisse. Dal conteggio di tale superficie è esclusa l'eventuale area esterna da allestire a dehor. Non sono ammesse modifiche o aggiunte di corpi esterni capaci di alterare le caratteristiche formali e dimensionali del chiosco autorizzato.

In caso di demolizione e ricostruzione il nuovo manufatto può avere una superficie maggiore di quello demolito nel rispetto, però, della superficie massima consentita dal presente Regolamento.

La struttura del chiosco, realizzata in carpenteria metallica o in legno, deve essere di tipo precario, facilmente rimovibile e tale da consentire il ripristino dell'area alle condizioni precedenti l'occupazione. Deve adattarsi pienamente dal punto di vista formale, materico, architettonico ed estetico alle caratteristiche dei luoghi.

I colori ammessi per le strutture in carpenteria metallica sono il nero, il grigio, il marrone e il verde.

Sono tassativamente vietate costruzioni in muratura (ad eccezione dei chioschi già esistenti) o strutture realizzate in pannelli di lamiera o telai in alluminio anodizzato.

Il chiosco installato in prossimità dell'area archeologica o ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico dovrà avere, possibilmente, struttura in legno lamellare, tetto a falda con coppi siciliani e tamponamenti realizzati con pannelli di legno o misti in legno e vetro di sicurezza.

I materiali impiegati dovranno rispettare i parametri dettati dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

Sulla superficie esterna del manufatto non sono consentiti elementi mobili e sporgenti da questa anche solo temporaneamente (ante incernierate, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, etc.) non facenti parte integrante della struttura dello stesso o elementi che possano costituire in qualche modo ostacolo o pericolo al passaggio di mezzi e pedoni .E' consentito, invece, l'inserimento di elementi pubblicitari (di dimensioni ridotte e a filo con la struttura), tende avvolgibili e pensiline previo ottenimento di specifica autorizzazione. Il disegno dettagliato e a colori di questi elementi e il progetto di inserimento degli stessi nella struttura deve essere presentato contestualmente alla pratica di Concessione Edilizia.

Per rispondere a canoni estetici qualitativamente elevati sulle superfici a vista del chiosco non devono apparire elementi di collegamento quali viti, bulloni e piastre o elementi che interrompono la continuità visiva dello stesso.

Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande o con ante asportabili, nei materiali e nei colori propri della struttura.

Tutti i nuovi chioschi per la preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande dovranno essere dotati di servizio igienico per la clientela accessibile dall'esterno. A tal proposito la superficie coperta massima del chiosco può essere aumentata di mq. 2,5 cad. nel caso in cui vengano progettati e realizzati servizi igienici esterni normali e di mq. 5,00 per i servizi igienici per i diversamente abili. Il servizio igienico può essere omesso o essere di tipo chimico solo nel caso in cui venga dimostrata la disponibilità di servizi igienici pubblici o privati di proprietà o ad uso del titolare della concessione ad una distanza inferiore ai 100 mt. in linea d'aria dal chiosco. Tale servizio igienico deve avere pavimento e pareti piastrellate (per un'altezza non inferiore a mt. 2,00) o ricoperte da materiale impermeabile, atossico e facilmente lavabile e disinfettabile, lavandino con rubinetto a pedale e/o fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere o elettrici con getto di aria calda.

L'altezza minima utile interna deve essere non inferiore a m. 2,70, mentre l'altezza massima esterna, al colmo della copertura, non deve essere superiore a m. 3,50.

E' consentito un oggetto della copertura non superiore a m. 1,20 sul fronte principale e a m.0,90 sugli altri fronti, con altezza libera dai marciapiedi non inferiore a m.2,40.

I chioschi destinati alla preparazione dei cibi dovranno avere al proprio interno cappa di aspirazione posizionata sopra il piano di cottura munita di adeguati sistemi di filtraggio e sfogo dei fumi di cottura, un lavello con acqua fredda e calda, frigoriferi, vetrinette ed attrezzature idonee alla corretta conservazione ed esposizione dei cibi e delle bevande.

I pavimenti e le pareti interne (per un'altezza superiore ai mt. 2,00), i piani di lavoro e di vendita devono essere realizzati in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Il manufatto dovrà essere dotato di tutti gli accorgimenti tecnologici atti ad evitare emissioni di rumori, fumi o odori molesti all'esterno della struttura.

All'interno e all'esterno della struttura dovranno essere posizionati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dotati di sistemi di chiusura automatica. E' vietato il deposito di rifiuti o merci, anche per breve tempo, nell'area circostante il chiosco.

In prossimità del chiosco potrà essere allestita e arredata, ove possibile e previa specifica autorizzazione, un'area a servizio dell'attività svolta progettata e realizzata secondo le modalità previste dal "*Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)*". Il dehor chiuso di un chiosco, ove autorizzato, deve avere caratteristiche strutturali, formali, estetiche e materiche compatibili con quelle del chiosco stesso, uguale copertura e superficie lorda non eccedente i 12 mq.

La vendita e la somministrazione dei prodotti esposti, preparati e confezionati all'interno del chiosco, dove è escluso l'accesso al pubblico, può avvenire solo verso l'esterno del locale in aree poste a filo con la struttura stessa o nella relativa area di pertinenza esterna (dehor) ove prevista .

Gli spazi riservati ai clienti devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentirne la piena fruibilità anche da parte di diversamente abili con difficoltà motorie nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Per i chioschi posizionati lontano da parcheggi pubblici o aree di sosta, il progetto deve prevedere, laddove possibile, un'area per il parcheggio di almeno tre posti auto. La realizzazione di detta area di sosta è a totale carico del concessionario.

Gli accorgimenti tecnologici atti a garantire la collocazione e installazione ottimale sia dal punto di vista estetico che della sicurezza di eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature di servizio dovranno essere descritti dettagliatamente nel progetto in fase di richiesta di Concessione Edilizia. Per tali tipo di installazioni dovrà essere richiesta relativa autorizzazione.

E' consentito l'uso di sistemi espositivi e/o di vendita automatizzati.

Il progetto del sistema di illuminazione interno ed esterno, presentato contestualmente alla richiesta di Concessione Edilizia, dovrà tener conto sia della tipologia architettonica del manufatto che dell'illuminazione naturale e artificiale già presente nel luogo oggetto di posteggio. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon o similari a vista.

Il rapporto di illuminazione e di aerazione naturale per i locali di vendita e/o di laboratorio deve essere di 1/8, così come previsto dalla normativa vigente, mentre per il bagno la superficie finestrata minima deve essere 1/12 della superficie del pavimento o in alternativa il bagno deve essere dotato di impianto di aspirazione forzata e di illuminazione artificiale.

Le strutture di cui al presente Regolamento dovranno essere sottoposte periodicamente ad interventi di manutenzione a cura, responsabilità e spese del titolare della Concessione.

Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette ( forma, materiali, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Il titolare della concessione è tenuto a mantenere l'area di pertinenza intorno al chiosco per un raggio di almeno 10 mt. sempre pulita e in perfetto ordine sia durante le ore di quotidiano svolgimento dell'attività di vendita sia durante le ore di chiusura. Dovrà dotarsi di cestini portarifiuti per la raccolta differenziata e provvedere in maniera adeguata e a norma di legge all'eventuale smaltimento di rifiuti speciali.

Nel caso di strutture provvisorie a carattere stagionale occorrerà presentare ogni anno, ad avvenuta installazione, dichiarazione di corretto montaggio della struttura a firma di tecnico abilitato.

#### **Art. 5 - Affidamento ai soggetti.**

L'uso a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi per attività commerciali di cui al presente Regolamento e la locazione di chioschi di proprietà del Comune può avvenire esclusivamente a mezzo di *procedura concorsuale ad evidenza pubblica*.

Per tutto il territorio comunale ogni soggetto non potrà avere più di una concessione o locazione. Lo stesso soggetto, pena l'esclusione dalla graduatoria, potrà presentare una sola istanza e concorrere per l'assegnazione di un solo posteggio. Non sono ammesse, pena l'esclusione dalla graduatoria, istanze a concorso per l'assegnazione di posteggi differenti presentati da due o più componenti dello stesso nucleo familiare.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione temporanea di aree per l'installazione di chioschi o la locazione di chioschi tutte le persone sia fisiche che giuridiche comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- a. non siano debitori nei confronti del Comune.
- b. alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;



c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;

e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;

f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;

g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;

h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i requisiti di cui alle lettere b, c, e, in caso di persona giuridica o Associazioni di fatto, si farà riferimento al rappresentante legale.

Il bando di selezione verrà emanato per la prima volta entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni qualvolta un'area già assegnata torni ad essere disponibile.

#### **Art. 6-Criterio di affidamento**

La selezione del Concessionario sarà affidata ad una commissione composta da:

- Responsabile Settore Urbanistica o suo delegato;
- Responsabile Settore LL.PP. o suo delegato;
- Responsabile Comando della P.M. o suo delegato.
- Dipendente comunale amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.
- Il Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica

Il bando per l'affidamento delle aree in concessione enuncerà i criteri di assegnazione dei relativi punteggi.

#### **Art. 7- Iter procedurale.**

Il richiedente dovrà :

- Ottenere "Concessione di suolo pubblico "
- Stipulare apposita *Contratto* con la Pubblica Amministrazione.

- Presentare entro 30 giorni dalla stipula del *Contratto* di cui sopra domanda di Concessione edilizia e richiesta di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per il buon esito della pratica . Il superamento di tale termine comporterà lo scorrimento della graduatoria.
- Ottenere entro i 6 mesi successivi alla data di aggiudicazione concorsuale tutte le licenze e i nulla osta necessari allo svolgimento dell'attività e previsti dalla normativa vigente.

### **ART. 8-Contratto**

I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante *Contratto* conforme allo schema di cui all'Allegato A. Tale *Contratto* deve elencare in maniera esaustiva gli obblighi e gli adempimenti a cui è soggetto il concessionario durante tutto il periodo di durata della concessione.

Detti obblighi comprendono nello specifico e a carico del concessionario anche la manutenzione, la cura, la pulizia, la gestione del chiosco, dello spazio limitrofo e/o dell'area a verde di pertinenza. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento pena la revoca della concessione in caso di inadempienza.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi riportati sul *Contratto* il concessionario dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di assegnazione, una polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo dei lavori, di importo stabilito dal IV Settore LL.PP., trattenuta dall'Amministrazione per tutta la durata della Concessione a garanzia di eventuali danni causati dall'installazione al patrimonio comunale (pavimentazione, marciapiedi, verde pubblico...) e svincolata solo al momento della rimozione del manufatto e di ripristino dei luoghi.

Gli obblighi e gli adempimenti riportati sul *Contratto* sono a totale carico del Concessionario. L'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile per danni ai cittadini, alle proprietà private, al patrimonio comunale, alla pavimentazione, al verde pubblico etc. derivanti dalla struttura o dallo svolgimento dell'attività commerciale, dal mancato intervento manutentivo o dal mancato rispetto dei parametri di sicurezza necessari, pertanto il titolare della concessione prima dell'inizio dell'attività dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro danni a persone o cose, copia della stessa dovrà essere depositata in Comune.

Nel caso in cui non venga rispettato anche solo uno dei punti del *Contratto* l'Amministrazione procederà, previa notifica scritta al titolare, all'avvio della procedura di revoca della concessione salvo l'eventualità che, l'irregolarità contestata non sia di grave nocimento alla salute pubblica e privata o di grave pericolo per la tutela della pubblica e privata incolumità, in tal caso la revoca avrà effetto immediato; si procederà al sequestro del manufatto e al trattenimento dell'importo della polizza fideiussoria a risarcimento degli oneri necessari per la messa in pristino dello stato originario dei luoghi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni migliorative allo schema di *Contratto* riportato in allegato previa delibera della Giunta Comunale e nel rispetto del presente Regolamento.

### **Art. 9-Durata e Incedibilità**

La Concessione in uso delle aree da adibire a chioschi avrà una durata massima di 10 anni salvo casi particolari di revoca, decadenza, cessazione dell'attività o dichiarazione di fallimento. La richiesta di rinnovo della concessione deve avvenire entro 3 mesi dalla data di scadenza. In caso contrario la concessione decade automaticamente. Tale richiesta, subordinata al parere positivo di tutti gli uffici preposti, non vincola l'Amministrazione Comunale alla concessione di un'ulteriore proroga. Qualora uno o più uffici indichino dei motivi ostativi al rinnovo della concessione l'istanza viene respinta e il titolare è chiamato a procedere, allo scadere della concessione in atto, alla rimozione del manufatto.

Il rinnovo della concessione potrà essere subordinato all'esecuzione di adeguati interventi di manutenzione della struttura.

Alla scadenza della concessione il titolare dovrà procedere, salvo diverso accordo con l'Amministrazione Comunale, a proprie spese ed entro 30 giorni, alla rimozione della struttura e alla messa in pristino dello stato originario dei luoghi. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale, previa diffida, procederà al sequestro del manufatto, incamerando l'importo della polizza fideiussoria di cui all'art. 8 a risarcimento degli oneri necessari alle operazioni di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi.

In ipotesi di decesso del titolare della concessione, tutti gli eredi hanno diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio, con diritto alla volturazione della concessione a loro nome, purchè in possesso dei requisiti di legge e regolamento e previa istanza formale al Comune di voler proseguire nel summenzionato rapporto, entro il termine di trenta giorni dal decesso.

La cessione dell'azienda, tanto da parte dell'attuale titolare della concessione che di eventuali eredi è subordinata all'esito positivo dei necessari controlli sull'esistenza dei requisiti di legge. Il subingresso in ogni caso avverrà alle medesime prescrizioni e condizioni indicate in concessione per il residuo periodo di vigenza della medesima.

La cessione dell'azienda sarà formalizzata con atto scritto a cui interverrà anche il Comune. Successivamente si procederà alla nuova volturazione. Eventuali rinnovi sono assoggettati alle norme del presente regolamento. Ogni norma incompatibile con il presente articolo è abrogata.

Ogni concessione è valida per il solo chiosco autorizzato e specificato nella stessa.

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento la revoca della Concessione e, previo congruo preavviso, la rimozione del manufatto.

Qualora si verifichi la necessità di intervenire con opere di manutenzione sul suolo o nel sottosuolo comunale o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza, l'Amministrazione può disporre, a spese del concessionario, la rimozione anche definitiva del manufatto oggetto di concessione. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità ad eccezione del rimborso della porzione di quota di canone versata anticipatamente relativa ai mesi di mancata occupazione.

In caso di sospensione dell'attività per più di 4 mesi il titolare della concessione dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 5 giorni dalla chiusura dell'esercizio specificando i motivi della sospensione e i periodi di chiusura. L'istanza potrà essere accolta solo per comprovati motivi che impediscono l'effettivo svolgimento dell'attività e non potrà in alcun modo essere superiore a 12 mesi pena la decadenza automatica della concessione stessa. Nel caso in cui la richiesta di sospensione venga respinta la chiusura non autorizzata dell'esercizio comporterà la revoca della concessione.

La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

#### **Art. 10-Concessione Edilizia**

I soggetti vincitori della selezione che intendono installare, modificare o ampliare chioschi adibiti ad attività commerciali su suolo pubblico all'interno del territorio comunale dovranno ottenere preventiva Concessione Edilizia (o presentare una DIA) rilasciata dal Responsabile del Settore Urbanistica previa verifica della rispondenza del progetto presentato alla normativa edilizia, al PRG Comunale vigente, al presente regolamento, al regolamento di polizia municipale, al Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e al Regolamento di esecuzione e attuazione, alle norme igienico-sanitarie, antincendio e di superamento delle barriere architettoniche.

Il rilascio della Concessione edilizia è subordinato anche all'ottenimento di:

- Concessione di suolo pubblico finalizzato all'installazione del chiosco.
- Parere favorevole del responsabile dell'A.S.P. per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Autorizzazione al commercio su area pubblica;
- Autorizzazione di somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande;
- Pareri favorevoli del Settore LL.PP. e servizi;
- Parere favorevole del Comando di Polizia Municipale;
- Nel caso di chiosco installato all'interno di strutture pubbliche o in aree pertinenti alle stesse : parere favorevole del responsabile della struttura stessa;
- Nulla osta del Genio Civile ove necessario;
- Nulla osta della Soprintendenza BB.CC.AA o della sez. archeologica in zone sottoposte a vincolo.

- All'osservanza,ove necessario,di particolari prescrizioni o cautele.

La Concessione Edilizia è subordinata al pagamento della tassa annuale di occupazione di suolo pubblico. Essa è accompagnata dal *Contratto* di cui all'art. 8 del presente Regolamento sottoscritto dal Responsabile del Settore L.L.P.P. e servizi e dal concessionario e contenente gli obblighi,i doveri e gli adempimenti del concessionario durante tutta la durata della stessa.

La concessione per l'installazione del chiosco, anche se rilasciata nel rispetto di tutte le norme su elencate,non esonera dall'ottenimento dell'autorizzazione al commercio in aree pubbliche. La realizzazione del manufatto è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi delle Leggi 287/91 e 112/91 . In caso di mancato ottenimento la concessione edilizia decade a tutti gli effetti.

I lavori oggetto di concessione devono essere iniziati entro 3 mesi ed ultimati entro 8 mesi,con la possibilità di una sola proroga di ulteriori 8 mesi,dal rilascio della Concessione Edilizia.

#### **ART. 11-Istanza per la Concessione Edilizia**

La domanda di concessione edilizia redatta in bollo,è indirizzata al Settore Urbanistica del Comune e può essere presentata direttamente all'ufficio "Protocollo" o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati :

- a) Nome, cognome, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA del titolare o del legale rappresentante dell'esercizio commerciale;
- b) Denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società o cooperativa etc. richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) Tipologia dell'esercizio ed estremi della relativa autorizzazione;
- d) Autocertificazione relativa al possesso,da parte del titolare,dei requisiti morali e della assenza di "cause di divieto ,di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 19 della L. 575/65 (Legge antimafia)
- e) Autocertificazione relativa al possesso delle abilitazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
- f) Ubicazione della parte di suolo pubblico che si intende occupare e superficie coperta del manufatto espressa in mq;
- g) Data di inizio e di termine della concessione;
- h) Impegno a osservare le norme legislative,i regolamenti vigenti e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;
- i) Impegno a pagare la tassa annuale per l'occupazione di suolo pubblico;
- l) Autocertificazione in merito all'assenza di morosità nei confronti del Comune;

m) Dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte.

In allegato alla prima domanda di installazione o a quella di modifica, ampliamento o adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento dei chioschi esistenti deve essere prodotta la seguente documentazione :

1. *Individuazione planimetrica dell'area interessata (tre copie + due per ogni altro Ente da consultare)* in scala adeguata : stralci strumenti urbanistici, planimetrici, catastali etc. per l'esatta individuazione dell'area oggetto di installazione.

2. *Rilievo stato di fatto (tre copie + due per ogni altro Ente da consultare)* sottoscritto dal richiedente e dal progettista abilitato in scala 1:50 dell'area interessata dal posteggio con i riferimenti quotati all'edificio, e al verde esistente e con l'indicazione e le dimensioni delle strade, dei marciapiedi, degli arredi, dei passaggi pedonali e carrai, delle uscite di sicurezza, della segnaletica stradale, delle fermate dell'autobus, dei parcheggi, dei tombini e delle caditoie stradali, degli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche .....

3. *Progetto del chiosco e dell'area di pertinenza (tre copie + due per ogni altro Ente da consultare)* sottoscritto dal richiedente e dal progettista abilitato in scala 1:50 Pianta, prospetti, sezioni, particolari costruttivi quotati (quest'ultimi in scala 1:20) del chiosco e dell'area di pertinenza (compreso l'eventuale dehor da autorizzare con apposita richiesta) con i riferimenti quotati all'edificio esistente e ai profili stradali e con l'indicazione della tipologia e delle tecniche costruttive, dei sistemi di chiusura perimetrali e di copertura, del sistema di appoggio al suolo, dei materiali, dei colori, delle operazioni di finitura superficiale (sabbatura, zincatura, verniciatura..), delle dimensioni delle aree interne e di pertinenza, delle opere di arredo urbano previste, dei sistemi di illuminazione, degli impianti pubblicitari, degli allacci tecnologici, delle distanze da immobili circostanti, alberature e strade etc.;

4 . *Relazione Tecnica descrittiva (tre copie + due per ogni altro Ente da consultare)* redatta da tecnico abilitato recante anche la dichiarazione di conformità alla normativa vigente;

5. *Descrizione dettagliata*, supportata da foto, depliant, schede tecniche, stralci di catalogo del numero e delle caratteristiche formali, materiche e cromatiche di tutte le attrezzature, gli arredi e gli impianti da inserire all'interno del chiosco e nella relativa area di pertinenza;

5. *Documentazione Fotografica a colori* dell'area interessata dall'inserimento ed eventuale render fotorealistico dell'area a seguito dell'intervento;

6. *Pareri favorevoli degli Enti competenti*;

7. *Atto di impegno* ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni del presente Regolamento;

8. *Copia Concessione* del suolo pubblico e relativo *Contratto*;
9. *SCIA igienico-sanitaria* o dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti,ove necessaria (Regolamento CE 852/2004).
10. *Certificazione di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento* (ove necessario);
11. *Polizza fideiussoria e/o assicurativa* di cui all'art. 8 del presente regolamento.

#### **ART. 12-Procedimento per il rilascio dell'assenso**

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti necessari all'ottenimento della Concessione edilizia entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda prodotta. L'Ufficio Urbanistica,entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, dà comunicazione dell'avvio del procedimento che si conclude entro 60 giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione.

Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio inviterà il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mezzo messo comunale,ad integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata.

Ricevuta la comunicazione di esito positivo della pratica,l'interessato dovrà provvedere al pagamento degli oneri entro e non oltre 30 giorni dalla stessa.

Il provvedimento di Concessione Edilizia è disposto nei 15 giorni successivi all'adempimento di quanto richiesto.

Ove l'interessato non provveda al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo le modalità ed i termini espressi nella comunicazione,previa diffida ad ottemperare entro i successivi 15 giorni, viene disposta l'archiviazione della pratica.

#### **ART. 13-Inizio Attività**

Ultimati i lavori di costruzione e di arredamento del chiosco e di allestimento dello spazio di pertinenza il Direttore dei Lavori e per conferma il titolare del Permesso di Costruire,emetteranno congiuntamente una *Dichiarazione* attestante l'esecuzione delle opere a perfetta Regola d'Arte,la conformità dell'opera al progetto approvato,il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e di superamento delle barriere architettoniche,l'idoneità statica e la conformità degli impianti alle normative vigenti.

Prima dell'avvio dell'attività la struttura dovrà essere dotata di certificato di agibilità e il titolare dovrà essere in possesso di tutte le licenze necessarie e in regola,ove necessario,con quanto disposto

dall'art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 per la vendita di prodotti alimentari e per la somministrazione di cibi e bevande.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro mesi 16 dal rilascio della *Concessione Edilizia* pena la decadenza della stessa.

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni di tali normative e per la mancanza della documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività commerciale.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al *Concessionario* potrà concedersi per una sola volta, e a parere insindacabile dell'Amministrazione, una proroga non superiore a 6 mesi.

#### **Art. 14-Corrispettivo**

La tariffa annua di occupazione suolo verrà versata anticipatamente ogni anno dal Concessionario nei termini previsti dalla **Tassa di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche** (D.Lgs 507/93), pena la messa in mora e la successiva revoca della Concessione; ad integrazione del suddetto corrispettivo vi saranno gli obblighi previsti e stipulati nel *Contratto*.

Il canone annuo è determinato in base alla tariffazione corrente e alla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata e deve essere versato con le modalità e nei tempi stabiliti dal relativo Regolamento TOSAP.

Il *Concessionario* è tenuto inoltre al pagamento delle tasse sull'acqua e sui rifiuti.

Il canone di locazione dei chioschi di proprietà comunale sarà reso noto nel relativo bando.

#### **ART. 15-Recesso unilaterale**

Il Comune potrà revocare la Concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nel *Contratto* con il solo onere di notificare al *Concessionario* il recesso o la revoca con i motivi giustificativi.

Il *Concessionario* ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla Concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima senza pretesa di restituzione del canone anticipato e senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

#### **ART. 16 – Rinnovo Concessione**

La concessione può essere rinnovata a richiesta dell'interessato alle stesse condizioni di quella precedente per una sola volta e per un massimo di anni 10. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata dall'interessato entro 60 giorni dalla scadenza della concessione in essere.



Il rinnovo è consentito solo nei casi in cui permangono in capo al richiedente i requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Per i chioschi già assegnati prima di questo Regolamento la concessione viene rinnovata solo per 10 anni, previa istanza in bollo del titolare da presentare entro 60 giorni dalla scadenza del contratto in essere o comunque entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ART. 17 - Revoca**

Fatto salvi i casi previsti dalla normativa vigente in ordine alla revoca della Concessione, la stessa avviene :

- a.* per mancata realizzazione della struttura entro i tempi stabiliti dal presente Regolamento;
- b.* per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- c.* per intervenuti motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano;
- d.* per mancato pagamento del canone di occupazione del suolo;
- e.* sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- f.* per inosservanza degli obblighi previsti nel *Contratto* o nel presente Regolamento;
- g.* perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio di un'attività pubblica o nello specifico per la perdita di anche uno solo di quelli richiesti in fase di affidamento ai soggetti (art. 5 del presente Regolamento)
- h.* omessa manutenzione, uso improprio della struttura e dello spazio di pertinenza, perdurare delle condizioni di disordine e degrado;
- i.* a causa di interventi di modifica o di ampliamento rispetto al progetto autorizzato;
- l.* per grave danneggiamento al manufatto dovuto al *Concessionario* per causa non fortuita;
- m.* nel caso di sublocazione ;
- n.* per avvenute modifiche al manufatto rispetto al progetto originario, per variazione della destinazione d'uso della struttura o per modifica della categoria merceologica in commercio qualora non espressamente autorizzate;
- o.* per mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
- p.* Per revoca o decadenza di anche solo una delle autorizzazioni allegate alla richiesta di concessione edilizia di cui all'art. 10.

#### **Art.18 - Abrogazioni e rinvii**

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso regolamento. Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario vigenti.

### **Art.19 - Disposizioni finali e transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazioni per i chioschi esistenti che saranno autorizzati di fatto dalla data di entrata in vigore dello stesso, ai fini del calcolo della durata della concessione di cui all'art. 9, previa presentazione di istanza in bollo. Il procedimento trova piena applicazione solo in caso di richiesta di rinnovo di cui all'art. 16, all'atto della quale l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di chiedere al concessionario, per comprovati motivi, lo spostamento su altra area con oneri a totale carico di quest'ultimo.

Le disposizioni del presente regolamento trovano, altresì, applicazione per quanto compatibile per l'installazione delle cassette dell'acqua per la cui disciplina si procederà con gli atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica.

### **Art. 20 -Entrata in vigore**

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione.

**ALLEGATO A**  
**CONTRATTO TIPO**

**COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE**

**Settore LL.PP.**

**Contratto per l'affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco.**

L'anno.....il giorno..... del mese di

..... nella sede Comunale, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra di loro, sono comparsi:

- il responsabile del Settore \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di Palazzolo A. ( c.f.....), nel cui interesse agisce
  - il sig..... (c.f.....) nato a .....il ..... e residente a .....in via..... n.....;
- I quali:

**Premesso:**

che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

**Visti**

*il Regolamento Comunale Disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche;*

*la determina del responsabile del Settore Patrimonio n..... del.....con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l'installazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale e precisamente per la vendita di..... ( o ad attività di servizi per l'esercizio di .....);*

*il certificato relativo all'assenza di precedenti penali connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90 e successive;*

Convengono e stipulano quanto segue:

***Art. 1-Regolamento***

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il Regolamento Comunale Disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, lo accettano incondizionatamente.

***Art. 2-Precisa individuazione del bene***

L'area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in..... e risulta essere di complessivi mq..... con dimensione in pianta di m.....x m..... come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente Contratto che sottoscritto dalle parti ne forma parte integrante.

### ***Art. 3-Modalità di utilizzazione del bene – obblighi derivanti dalla Concessione***

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per ....., eventuale diversa utilizzazione comporta la risoluzione automatica del presente Contratto.

Il *Concessionario* abilitato all'esercizio dell'attività, dovrà munirsi di Concessione Edilizia, autorizzazioni sanitarie e commerciali ed ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il *Concessionario* con la firma del presente *Contratto* assume i seguenti obblighi:

a. impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate dal servizio tecnico comunale, ove richiesto;

b. obbligo pieno e incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e dalla gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possono essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendi ed atti vandalici. Copie delle polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del Comune.

c. divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelli riportati nel progetto approvato se non preventivamente autorizzati dal Comune;

d. iniziare le opere entro 3mesi ed ultimarle entro 8 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire.

e. di attivare l'esercizio entro 12 mesi dal rilascio del Permesso di Costruire con la proroga di 6 mesi.

f. obbligo ad effettuare la manutenzione periodica e a mantenere in perfetto ordine,decoro e pulizia il chiosco,lo spazio di pertinenza per un raggio di 10 mt. dallo stesso e l'area a verde pubblico in adiacenza,ove presente.

### ***Art. 4-Canone***

Il canone concessorio ammonta ad €....,00 e va corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 del mese di inizio dell'attività di ciascun anno. Il canone si aggiornerà annualmente nella misura dell'intera variazione ISTAT dell'anno precedente.

A integrazione del suddetto canone, viene stabilito a carico del concessionario l'obbligo di attendere quotidianamente alla pulizia dell'intera area pubblica di riferimento, nonché alla sorveglianza della stessa durante gli orari di apertura; la gestione è gratuita, non dà diritto a rimborsi di alcun genere, fermo restando l'uso pubblico dell'area.

### ***Art. 5-Deposito cauzionale provvisorio***

A garanzia del canone annuale di concessione offerto, il *Concessionario* si impegna a depositare cauzione nella misura del 50% che opererà sino al termine della Concessione ( in contanti presso la tesoreria comunale ovvero stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa).

#### ***Art. 6-Durata***

La durata della concessione è fissata in anni 10(dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, con possibilità di rinnovo.

#### ***Art. 7-Divieto di sublocazione***

Il *Concessionario* non può locare a terzi le aree di cui al presente *Contratto*, né può cedere ad altri la *Concessione* di che trattasi, pena la revoca della stessa.

#### ***Art. 8-Allaccio reti tecnologiche***

Saranno interamente a carico del *Concessionario* le spese relative agli allacciamenti idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua ed energia elettrica.

#### ***Art. 9-Scadenza Contratto – risoluzione***

Allo scadere del *Contratto* o nel caso di risoluzione anticipata, l'area in oggetto ritornerà nella piena disponibilità del Comune. Il *Concessionario* può recedere con preavviso di almeno 6 mesi senza diritto però ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

#### ***Art. 10-Controversie***

Per qualsiasi controversie nascenti dal presente *Contratto* le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento individuato nella persona del Responsabile del IV Settore LL.PP., che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione di cui innanzi, la soluzione viene attribuita al Giudice competente, salvo le cause di revoca indicate nel regolamento.

#### ***Art. 11-Domicilio legale***

Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il *Concessionario* elegge domicilio legale in Palazzolo A. e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

#### ***Art. 12-Rinvio al Regolamento***

Per quant'altro non previsto nel presente *Contratto* valgono le norme del Regolamento richiamato.

#### ***Art. 13-Registrazione***

Si procederà alla registrazione del presente *Contratto* solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

***IL CONCESSIONARIO***

***PER IL COMUNE***

Il Responsabile del Settore LL.PP